

Viterbo li 09 Settembre 2026

Prot. n. 105

Oggetto: DGR 6 agosto 2026 n. 669 – Studi professionali non autorizzati

Alle cooperative aderenti alla Confcooperative Lazio Nord
LORO INDIRIZZI

Premessa e Finalità

La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 669/2026 semplifica e chiarisce il quadro per gli studi professionali sanitari nel Lazio, distinguendo più chiaramente tra attività che richiedono autorizzazione e quelle che possono essere svolte con semplice comunicazione, rafforzando trasparenza, responsabilità e vigilanza. Essa revoca le precedenti DGR n. 447/2015 e n. 1247/2025 e ridefinisce le tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie regolamentate che non sono soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria. L'obiettivo è semplificare e uniformare la disciplina, chiarendo quali studi rientrano nel regime semplificato (solo comunicazione di inizio attività) e quali invece necessitano di autorizzazione.

Punti chiave del provvedimento

- Revoca delle precedenti DGR: vengono abrogate le DGR 447/2015 e 1247/2025 e ogni altra disposizione in contrasto con la nuova disciplina.
- Nuova definizione degli studi non soggetti ad autorizzazione: sono individuate le tipologie di studi professionali che, non svolgendo attività invasive o complesse, non necessitano di autorizzazione ma solo di comunicazione di inizio attività.
- Obblighi di comunicazione:
 - o Per studi medici e odontoiatrici: comunicazione via PEC ad ASL e Regione.
 - o Per professioni sanitarie non mediche: comunicazione tramite piattaforma informatica regionale.
- Obbligo di esposizione: la comunicazione di inizio attività deve essere esposta al pubblico nei locali dello studio.
- Sanzioni: la mancata esposizione o comunicazione comporta sanzioni

Amministrative.

Tipologie di studi non soggetti ad autorizzazione

1. Studi professionali singoli: esercizio individuale, anche in uso promiscuo con

abitazione (separazione funzionale degli spazi).

2. Studi associati: più professionisti della stessa disciplina condividono spazi e oneri, ma la responsabilità resta individuale.

3. Società tra Professionisti (STP): società costituite secondo il Codice Civile (sono comprese le società cooperative), con prevalenza di soci professionisti e oggetto sociale esclusivo. Non è consentita la partecipazione a più STP contemporaneamente.

4. Polistudi: più studi (anche di discipline diverse) nello stesso immobile, con attività autonome e senza gestione amministrativa accentrata.

5. Studi di medicina generale e pediatria di libera scelta: esclusi dal regime autorizzativo per normativa convenzionale.

Limiti e condizioni per il regime semplificato

- Non sono consentite: attività di chirurgia ambulatoriale, procedure diagnostiche/terapeutiche complesse, attività di recupero e riabilitazione funzionale, uso continuativo di apparecchiature diagnostiche.
- Apparecchiature elettromedicali: solo per uso accessorio e non continuativo, senza refertazione a terzi.
- Prestazioni ammesse: solo a minore invasività (es. infiltrazioni superficiali, anestesia locale, NO sedazione farmacologica sistemica).

Requisiti dei locali e organizzazione

- Gli studi devono essere separati da attività non sanitarie e avere accesso indipendente.
- Non è obbligatorio l'abbattimento delle barriere architettoniche, salvo scelta del titolare.
- Vietata la condivisione di personale amministrativo e di apparecchiature tra studi diversi in un polistudio.

Collaboratori, ausiliari e sostituti

- Il titolare può avvalersi di ausiliari e sostituti solo in modo limitato e sotto la propria responsabilità.
- La sostituzione temporanea è ammessa per impedimenti documentati (malattia, maternità, ecc.), previa comunicazione all'ASL. Comunicazione informativa sanitaria
- Deve essere veritiera, trasparente, non ingannevole né suggestiva.
- Vietate offerte, sconti e promozioni che inducano a trattamenti impropri.
- Obbligo di indicare denominazione esatta, nomi e titoli dei professionisti.
- Siti web e social media: obbligo di trasparenza, rispetto privacy e separazione tra sfera privata e professionale.

Procedura di comunicazione e documentazione

- Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività tramite PEC o piattaforma regionale.
- Documenti richiesti: identità, planimetria, titolo di disponibilità dell'immobile, elenco apparecchiature, relazione prestazioni, contratto smaltimento rifiuti, dichiarazioni di assenza di cause ostative.
- Per le professioni non mediche, obbligo di registro per prestazioni occasionali di altri professionisti.

Vigilanza e controlli

- ASL e Regione effettuano controlli su requisiti igienico-sanitari, titoli abilitativi e documentazione.
- In caso di irregolarità, decadenza dal regime semplificato e sanzioni.

Disposizioni transitorie

- Gli studi già operanti con la vecchia disciplina e ora soggetti ad autorizzazione possono continuare provvisoriamente l'attività, ma devono presentare istanza di autorizzazione entro 180 giorni dalla pubblicazione della DGR.

Nel rinviare alla lettura del testo di legge per i dettagli di merito, i nostri uffici (direttore dott.ssa Rossana Cerbone, cerbone.r@confcooperative.it, cell. 3351038726, restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Un cordiale saluto,
Confcooperative Lazio Nord.

IL PRESIDENTE
(Bruna Rossini)

